

Soci e contributi

Come pagano i contributi i soci?

Molto spesso a livello professionale si trova molta difficoltà a capire quanti e quali contributi deve pagare un socio di una società, di qualsiasi natura si tratti.

Nel contempo è naturale capire come un socio di una società possa prendere i suoi giusti compensi.

Come ben sappiamo ogni cosa ha un prezzo: per lo stipendio è il pagamento dei contributi.

C'è da dire che il caos a riguardo non è indifferente. Le norme sono davvero molte ed inoltre mutano costantemente. Tracciare una mappa definitiva è difficile, ma si può fare qualche passo avanti.

Il Socio d'opera: come paga i contributi?

Come abbiamo visto brevemente nelle premesse, i soci, come i dipendenti e i collaboratori esterni, vanno giustamente retribuiti. Che sia tramite gli utili, o grazie a dei compensi, il socio deve avere come un qualsiasi lavoratore il proprio emolumento.

E' inevitabile parlare di retribuzione senza parlare di **contributi**. Per tracciare la mappa è fondamentale capire con a che titolo il socio può lavorare all'interno delle società.

Il primo è sicuramente il socio d'opera, ossia colui che entra a far parte di una società (o figura giuridica) apportando il proprio lavoro come contributo principale. La figura del socio d'opera è dettata principalmente dal codice civile, art. 2247.

La definizione è: il socio d'opera offre le sue capacità manuali ed intellettive al fine del raggiungimento dello scopo sociale.

Si presuppone che il socio d'opera sia una figura altamente specializzata, al quale partecipa al lavoro abitualmente e in modo continuativo. E' quindi considerato una figura a tutti gli effetti di *dominus maxima* all'interno dell'organico operaio, al di sopra delle gerarchie dettate dal lavoro dipendente.

L'iscrizione all'INPS Gestione AC (artigiani e commercianti) del socio d'opera è regolamentata dal diritto dall'articolo 1, comma 203, L. 662/1996.

Ovviamente devono intervenire i requisiti già sopra anticipati:

1. Abitualità: ossia il socio che si scrive alla cassa AC deve svolgere l'attività di socio lavoratore in modo abituale. Il limite è assimilato al paragone con il lavoro dipendente, pertanto per considerarsi abituale deve coprire almeno orario part time o che comunque il socio d'opera in questione apporti un contributo considerevole manuale ed intellettuale alla società.
2. Continuità: ovviamente direte, "è un socio può fare quel che vuole". Verissimo, ma per con espletare i requisiti come per l'abitualità, il socio d'opera dev'essere continuativo nel suo lavoro.

Il socio che sia artigiano o commerciante paga due quote INPS distinte tra loro:

Quota in misura fissa: è prevista una quota da versarsi in 4 rate annuali (maggio, agosto, novembre e febbraio) per un totale di c.a. 3.777. Le quote devono essere versate all'Istituto mediante il modello di pagamento unificato F24

Quota eccedente il reddito

minimale: superata una certa soglia di reddito (per il 2019 € 15.710), il socio

deve versare una quota percentuale sulla differenza di reddito pari a:

COMMERCianti

- 24,09 % per titolari e collaboratori;
- 21,09 % per collaboratori di età non superiore ai 21 anni.

ARTIGIANI

- 24,00 % per i titolari e per i collaboratori;
- 21,00 % per collaboratori di età non superiore ai 21 anni.

Il contributo, sul reddito eccedente il minimale sopra riportato, deve essere calcolato, tenendo conto della totalità dei redditi d'impresa prodotti nell'anno d'imposta e dichiarati nel modello unico.

Il socio dipendente

Il socio che si trova in un contesto giuridico può essere inquadrato in qualità di dipendente.

Questo è possibile nelle figure societarie e non nell'impresa familiare, in quanto verrebbe meno il legame di unità sociale.

La qualità di dipendente, come voluto dall'art. 2094 del codice civile, presuppone un rapporto di subordinazione verso la società, la quale si occupa della sua assunzione, dell'erogazione del compenso e del versamento agli Istituti

previdenziali dei
suoi contributi.

Prendiamo ora la definizione di
socio, la quale troviamo all'art. 2247 sempre del codice
civile, al quale
espleta la figura de socio come un *“contratto
di società come quel contratto intercorrente tra due o più
persone che
conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di
un'attività economica
allo scopo di dividerne gli utili.”*

Ragionevolmente ci troviamo
innanzi ad un bivio dove:

- Il socio è colui che detiene il controllo della
società;
- Il dipendente è colui che subisce i voleri della
società sotto compenso.

E' evidente che le due figure
collidono tra di loro.

Infatti a tal proposito, la
giurisprudenza si è più volte espressa dando degli importanti
chiarimenti.

I dubbi sono sfatati dalla valutazione preventiva della
tipologia di partecipazione che ha il socio nell'organico
sociale.

Incompatibilità tra lavoro dipendente e rapporto societario

In parole povere dobbiamo
rifarci alla normativa che regola la tipologia di
partecipazione, se qualificata o meno.

Per **partecipazione**

qualificata si intende una partecipazione societaria di peso rilevante, ovvero:

- per una società quotata in mercati regolamentati italiani o esteri,
 - il possesso superiore al 2% dei diritti di voto in Assemblea ordinaria,
 - oppure il possesso superiore al 5% del capitale sociale;
- altrimenti, per una società non quotata in mercati regolamentati,
 - il possesso superiore al 20% dei diritti di voto in Assemblea ordinaria,
 - oppure il possesso superiore al 25% del capitale sociale o patrimonio.

La definizione è ai sensi dell'art. 67 T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, d.P.R. n. 917/86).

La giurisprudenza, si è espressa più volte dando parere negativo sui rapporti di subordinazione con quelli societari, basandosi sulla norma sopra esposta.

Infatti un socio che detiene il 40% di una società, inevitabilmente ne detiene il controllo, pertanto lo stesso non potrà essere dipendente di se stesso.

La figura del *dominus maxima*, attribuita al socio non è affiancabile a quella di gregario del rapporto dipendente-società.

Possiamo quindi dire: il socio che detiene il controllo di una

società dovrà essere inquadrato come socio d'opera (iscrizione gestione AC INPS) ma non assunto come dipendente.

Il cumulo contributivo del socio srl amministratore

Abbiamo visto che il socio di srl e amministratore non può essere alle dipendenze della stessa.

Tuttavia dal momento che l'amministratore svolge l'attività lavorativa in modo prevalente e continuativo è soggetto all'obbligo contributivo Artigiani e Commercianti IVS.

Facciamo una premessa, se ancora non lo si è detto esplicitamente: il fatto di lavorare come socio non toglie la possibilità di avere un emolumento come amministratore, se previsto dallo statuto, ne viceversa.

Vediamolo con un caso pratico:

Il socio della Alfa srl, è anche amministratore. Detiene il 40% delle quote. Il CDA è formato da lui e il suo socio.

Per prima cosa distinguiamo come vengono ripartiti i compiti.

Il socio, sì fa l'amministratore, ma svolge attività di manutenzione per conto terzi per conto della Alfa srl.

Il socio in questione ha quindi

due compiti distinti:

- Il compito da amministratore del CDA
 - Il ruolo di manutentore operaio all'interno della società Alfa srl

In ordine: il socio come amministratore può avere un compenso in quanto è alle dirette dipendenze del CDA formato da lui e il suo socio.

Come socio mentre non può essere assunto in quanto la sua partecipazione qualificata gli lo impedisce.

Tuttavia il socio deve iscriversi alla Gestione previdenziale artigiani e commercianti, in quanto svolge l'attività di manutentore in modo prevalente e continuativo.

Qui nasce il problema normativo, in quanto il nostro socio sarà soggetto a doppia contribuzione:

- In qualità di amministratore dovrà versare i contributi nella gestione separata INPS (25,72%);
 - Come socio dovrà versare i contributi fissi ed extra soglia come socio d'opera

Questo punto è frutto di una circolare INPS (78 del 14/05/2013) dove l'Ente ribadisce il concetto di non cumulabilità tra i due ruoli.

Il tutto viene inoltre confermato dalla Cassazione 17076/2011.

Contributi soci srl eccedenti il minimale di reddito

Il contributo eccedente il minimale, o extrasoglia è dovuto anche dai soci lavoratori delle srl.

Come abbiamo visto ampiamente nei capitoli precedenti i soci lavoratori, tenuti all'iscrizione alla Gestione Artigiani e Commercianti, pagano i contributi in misura fissa.

Abbiamo visto poi che i soci di SAS ed SNC, nonché delle imprese familiari pagano un contributo eccedente il minimale di reddito pari al 24% circa.

L'INPS ha chiarito il metodo di calcolo con una Nota qui sotto riportata:

"Per

i soci lavoratori di S.r.l., iscritti alle Gestioni Previdenziali degli

Artigiani e dei Commercianti, la base imponibile, fermo restando il minimale

contributivo, è costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla

*S.r.l. ai fini fiscali ed **attribuita al***

socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla

destinazione che l'assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, anche se

non distribuiti ai soci (importo del rigo RN1 meno l'importo del rigo RN5 del

modello Unico società di capitali, rapportato alla quota di partecipazione del

socio indicata nel quadro R0). Questa base imponibile rileva, comunque, non

oltre il limite del massimale contributivo.”

E' stato parallelamente chiarito dall'INPS che la mera partecipazione al capitale, non costituisce motivo per il pagamento dei contributi ne fissi ne extrasoglia.

Detto punto è confermato da una sentenza della Corte di Appello di Milano, la n. 671/2019, dove i Giudici sentenziano:

“La mera partecipazione quale socio di capitale (e non lavoratore) ad una società di capitali non può qualificarsi reddito di impresa e pertanto il relativo reddito non può entrare a far parte della base contributiva.”

La sentenza è molto recente risale a Maggio del 2019, manca ancora la Cassazione. Vedremo con il tempo se l'INSP chiederà revisione in terzo grado.

Recentemente la norma sulla tassazione degli utili legge n. 205/2017 è notevolmente cambiata in quanto chi possiede una quota in società a responsabilità limitata, l'utile diviso viene tassato alla fonte e non concorre a formare base imponibile ai fini del calcolo dei redditi d'impresa.

Tornando al punto, per il socio lavoratore, anche se il CDA delibera che l'utile non sia ripartito tra i soci, lo stesso è obbligato a versare la sua quota di INPS eccedente il minimale relativo alla quota di suo possesso.

Questo chiarimento mette in

risalto il comportamento antielusivo dell'Ente, il quale presuppone a priori che gli utili possano non essere divisi per questioni meramente tributarie e non per decisioni di consolidamento del patrimonio aziendale.

Su tale punto ci saranno in futuro non poche controversie.

INPS: errori e ricorsi

L'INPS, come tutti gli enti, non ha sempre ragione. Numerose Cassazioni favorevoli lo dimostrano.

Molte volte i soci di società, piuttosto che i titolari di ditte, sono costretti a pagare contributi anche quando non dovuti, per errori materiali in fase di iscrizione o per inesattezze dell'INPS.

Immaginiamo un socio di una Società e anche titolare di un'impresa individuale, che riceve una cartella di pagamento relativa ad un importo generato dall'INPS per errore in quanto è stato iscritto due volte come Commerciante.

Come vuole la norma, il pagamento del contributo minimale può essere pagato per solo una posizione.

In questo caso il contribuente ha diritto che gli venga sgravato l'importo relativo al pagamento maggiore non dovuto.

Per far fronte a questo tipo di errori, è possibile per il contribuente presentare **ricorso amministrativo** in autotutela.

Il ricorso va presentato entro 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento. L'atto di impugnazione deve contenere determinate caratteristiche, pena la nullità.

Nello specifico deve contenere:

- I dati personali come da documenti d'identità del ricorrente;

- Il numero dell'atto, o degli atti da impugnare;
- Le motivazioni del ricorso;
- I termini massimi di risposta che possono essere 30 giorni

E' fondamentale stabilire una data massima di risposta da parte dell'ente, in quanto potrebbero anche non rispondere mai. La data mette un termine, dopo il quale il ricorrente può anche agire giudizialmente contro l'ente.

Il ricorso può essere mandato o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC (preferibile) alla sede di appartenenza relativo alla residenza o al domicilio fiscale. E' possibile consultare la sede di appartenenza sul sito INPS <https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?iIDservizio=2376> .

La PEC o la Raccomandata generano una ricevuta la quale dovrà essere conservata, la quale attesterà a lungo termine la data certa dell'invio del ricorso.

Nel malaugurato caso che l'INPS non risponda, dovrà essere presentato ricorso al Giudice. Qui ci saranno fino a tre gradi di giudizio (I grado, appello e Cassazione). Nel caso l'ente potrebbe anche non procedere fino ai tre gradi, come anche il contribuente, facendo diventare la sentenza definitiva.

Vuoi sapere di più sulla contribuzione dei soci delle società?

Scarica il volume gratuito. Trenta pagine di saggio esplicativo ed interpretativo delle norme e della giurisprudenza in merito alla contribuzione dei soci di srl, sas, snc e imprese familiari.



SETTEMBRE 2019

I contributi dei soci

Saggio interpretativo delle norme

Powered by Gallarato Gianmaria
Tributarista e Imprenditore

